

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE MINERVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SUZZARA MN VIA PASINE 48

Numero REA: MN - 207552

Codice fiscale: 01902290202

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

ID: 214413788

10/05/2025

Allegato "A": Statuto dell'Incorporante post fusione

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI

ART.1 È costituita, con sede in Suzzara (Mn), la Società Cooperativa denominata

"COOPERATIVA SOCIALE MINERVA".

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed è disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal presente statuto. Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8/11/1991 n. 381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, 1° comma lettera a) della stessa. La cooperativa, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8/11/1991 n. 381 e del presente statuto.

Su delibera del consiglio di amministrazione essa potrà aderire e partecipare a Consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento dei suoi scopi sociali. La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con i terzi. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale.

ART.2 La cooperativa, in aggiunta alla sua sede legale, potrà istituire sedi secondarie, su tutto il territorio nazionale e, quando le condizioni lo consentano, istituire delle sezioni soci, disciplinate da apposito regolamento, da approvarsi da parte dell'assemblea generale dei soci. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART.3 La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) e b), della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

La cooperativa si propone inoltre di promuovere attività di formazione per favorire il recupero di soggetti svantaggiati e il loro avviamento al lavoro.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.



ID: 214413788

10/05/2025

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.4 La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- a) offrire, tramite i soci, azioni di prevenzione, cura e riabilitazione per quanti, minori, adolescenti, giovani, famiglie e anziani, portatori o meno di handicap, necessitano di azione educativa, sostegno psico-socio-pedagogico a vari livelli. Le attività saranno finalizzate alla promozione della salute dei soggetti cui gli interventi si rivolgono, alla prevenzione del disagio giovanile e non ed alla riduzione del danno conclamato nel caso di situazioni di multiproblematicità.
- b) gestire le comunità alloggio, i centri ludici e di aggregazione, le case di riposo, i centri diurni nell'ambito delle quali procedere al recupero psicofisico dei soggetti individuati al precedente comma a);
- c) favorire la formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, dei propri soci tramite corsi di studio e aggiornamento con contenuti educativi di pedagogia, psicologia, sociologia e scienze affini allo scopo di elevare la prestazione che tutti i soci dovranno svolgere;
- d) ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni sociali e professionali;
- e) promuovere e gestire corsi di formazione volti all'avviamento lavorativo dei soggetti disabili;
- f) educare all'inserimento sociale e lavorativo la persona disabile, sia fisica che psichica, mediante attività che permettano loro la concreta realizzazione del diritto al lavoro, all'abitazione (case famiglia, comunità alloggio), alla partecipazione al processo sociale ed economico;
- g) gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, all'interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o semiresidenziali, rivolte ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale, e finalizzate (le attività produttive e commerciali) all'avviamento e/o all'inserimento lavorativo o al mantenimento di un elevato livello di benessere psico-fisico;
- h) assumere la gestione in proprio e/o per conto di terzi e/o in concessione, affidamento o affitto a terzi di circoli sociali, culturali e ricreativi, sale da ritrovo e ricreazione, sale da ballo e impianti sportivi in genere, con annesso pubblici esercizi (bar, ristoranti, tavole calde e fredde, osterie, mense...) per la somministrazione ai soci ed ai consumatori in genere di alimenti e bevande;
- i) organizzare incontri culturali, dibattiti sui problemi dell'handicap in particolare e dell'emarginazione in generale, del reinserimento e della partecipazione sociale;
- j) promuovere attività economiche e culturali utili ai soci e predisporre tutti i servizi inerenti.

ID: 214413783

10/05/2025

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura necessarie ed utili al conseguimento dei suoi scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Pertanto la Cooperativa potrà:

- aderire ad altri organismi economici, anche con scopi consortili e fideiussori diretti a sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, i servizi nel campo della gestione amministrativa, commerciale, organizzativa, e la ristrutturazione degli esercizi commerciali;
- partecipare ad altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale;
- partecipare a temporanea gestione di altre cooperative;
- cedere, occorrendo ed in via temporanea, la gestione parziale o totale della propria attività commerciale;
- partecipare, anche con obblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale;
- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- assumere la concessione in appalto di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà comodato, in locazione, alienare anche a riscatto ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati; assumere la concessione di servizi inerenti all'oggetto sociale;
- assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, se iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'organo amministrativo; il tutto in conformità alle disposizioni fiscali e della legge bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si

Bob Ruel

Stefano Begual Fote

ID: 214413788

10/05/2025

considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci, qualora alla Cooperativa ne siano iscritti più di cinquanta.

SOCI

ART.5 Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al limite minimo di legge.

Possono essere soci:

- a) le persone maggiorenni, senza distinzione, a qualsiasi arte o professione appartengano, con esclusione tassativa di coloro che esercitano la professione di mediatori o intermediari, di rappresentanti, di agenti o commissionari, di grossisti nel commercio di prodotti trattati dalla cooperativa; di coloro che conducano industrie per la fabbricazione di tali prodotti e di coloro che siano titolari o gestori di esercizi commerciali della stessa natura di quelli della cooperativa;
- b) altre cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni, circoli culturali aziendali e territoriali, enti di assistenza, fondazioni, enti morali, società ed altre persone giuridiche.

La società potrà deliberare il ricorso a soci sovventori ai sensi dell'art. 4 legge n. 59/1992, qualora ravvisasse l'opportunità di ricorrere a tale forma di finanziamento. Le azioni nominative trasferibili dei soci sovventori potranno indicare il termine decorso il quale potrà essere esercitato il diritto di recedere dalla cooperativa ed inoltre potranno indicare la maggiorazione del tasso di remunerazione rispetto a quello stabilito per gli altri soci, maggiorazione comunque non inferiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e non superiore al 2% (due per cento).

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

ART.6 Le persone fisiche che intendono diventare socie devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, con le seguenti indicazioni:

- a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza, il codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta e delle specifiche competenze possedute;

ID: 214413788

10/05/2025

c) l'ammontare della quota di capitale sociale che intendono sottoscrivere, unitamente alla tassa di ammissione ove prevista da regolamenti o deliberazioni dell'organo amministrativo;
d) la dichiarazione di conoscere, accettare e attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Gli organismi di cui alla lettera b) del precedente articolo, che intendono diventare soci, devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante, contenente, oltre alle indicazioni di cui alle lettere c) e d), anche quelle della rispettiva denominazione e sede sociale, corredata da estratto della deliberazione del rispettivo organo sociale competente, dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'accettazione del presente statuto e l'indicazione dell'ammontare della quota che si intende sottoscrivere e dal certificato di vigenza cariche sociali di data non anteriore a due mesi.

L'ammissione di un nuovo socio è subordinata a deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.

L'ammissione del nuovo socio diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, solo dopo che da parte dello stesso sia stato effettuato il versamento di cui al presente statuto (versamento della quota di capitale sottoscritta e versamento della tassa di ammissione, ove prevista), fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 17 in merito alle modalità e termini di versamento. Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione, senza che detti versamenti siano stati effettuati, sempre nel rispetto del predetto art. 17, la delibera diverrà inefficace.

ART.7 I soci dovranno sottoscrivere una quota di capitale sociale di importo corrispondente almeno a tre quote o azioni. Essi sono obbligati:

- a) al versamento della quota inizialmente sottoscritta e delle successive eventuali sottoscrizioni di aumento, entro i termini e nei modi previsti dal presente statuto;
- b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista e deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- c) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali.

RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE

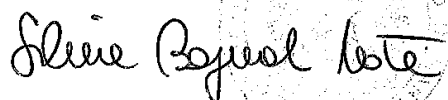
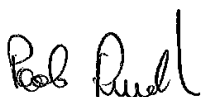
ART.8 La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, e causa di morte o scioglimento dell'ente, società, persona giuridica.

ART.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi, di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano motivi che, a norma della legge, e del presente statuto, legittimino il recesso. I soci sovventori potranno recedere dopo il termine eventualmente indicato sulle azioni; in mancanza di tale indicazione, i soci sovventori potranno recedere dopo cinque anni dalla data di iscrizione alla cooperativa.

ART.10 La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale, se istituito, nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci. Il socio inoltre decade nel caso il rapporto lavorativo con il socio sia cessato da oltre 60 giorni solari. È facoltà del Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, di prorogare tale



ID: 214413788

10/05/2025

periodo fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni solari. Quando il socio decade viene disposta la restituzione della quota sociale ai sensi dell'art.13 dello statuto.

ART.11 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- a) interdetti, inabilitati che abbiano subito una condanna penale passata in giudicato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
- b) che commettano gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;
- c) che senza giustificato motivo non partecipino per più di tre anni di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota o delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, purché l'inadempimento sia grave;
- e) che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;
- f) che svolgano o tentino di svolgere attività di concorrenza con gli interessi sociali in qualunque forma ed organizzazione;
- g) che vengano condannati con sentenza penale definitiva per reati contro il patrimonio, la pubblica fede e la morale;
- h) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili per un periodo superiore a sei mesi.
- i) che in qualunque modo danneggino gravemente la cooperativa.

L'esclusione diventa operante limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.12 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere motivate e comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta oppure con e-mail con notifica di consegna o ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

ART.13 I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno diritto al solo rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versato, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di competenza del socio in base alla legge od allo statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i suoi soci, rinviare il rimborso fino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio. Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato. Non potrà farsi luogo al rimborso di quote di capitale di soci cooperatori, se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle azioni dei soci sovventori.

ART.14 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione. In assenza dei requisiti per l'ammissione a socio, gli eredi del socio deceduto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ID: 214413783

10/05/2025

ART.15 I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei 180 giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente la richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto o quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.16 Il patrimonio sociale della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

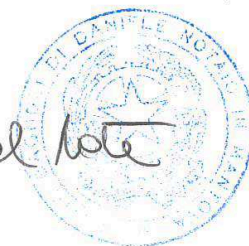
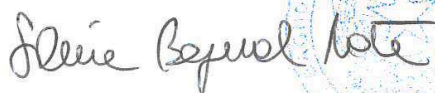
- 1) un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro);
- 2) un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna, detenute dai soci sovventori, i quali hanno l'obbligo di sottoscrivere almeno 10 azioni;
- 3) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro 51,64 destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;
- e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale. Esse conservano in ogni caso un carattere di indivisibilità nel rispetto dell'art.26 del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n.1577, dell'art.12 della legge 16/12/1977 n. 904.

ART.17 Il capitale sociale sottoscritto in denaro dovrà essere versato in unica soluzione all'atto della sottoscrizione o nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

ART.18 Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima. Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, ad altri soci, al coniuge ed ai parenti in linea retta del socio sovventore o di altri soci, e per successione ereditaria.



ID: 214413788

10/05/2025

In ogni altro caso di trasferimento gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni nominative dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie azioni nominative o parte di esse.

- ognuno degli altri soci potrà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle azioni nominative, i soci che hanno esercitato la prelazione entro il medesimo termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 38 del presente statuto. Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle azioni nominative in rapporto al valore effettivo e reale dell'azienda sociale e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione. Le azioni nominative del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali.

ART.19 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criterio di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci in considerazioni dell'eventuale rapporto di lavoro tra socio e cooperativa. Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulle coperture delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva Legale, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n.904;

- b) il 3% (tre per cento) e comunque per l'importo maggiore o minore stabilito da norme inderogabili, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

- c) nella misura in cui verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ai fini mutualistici di cui all'art.2545 quater del codice civile;

- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalle vigenti norme di Legge in materia di requisiti mutualistici per le società cooperative, attualmente pari agli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti, ragguagliati al capitale effettivamente versato; il tasso di remunerazione di competenza dei soci sovventori è maggiorata in misura non inferiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e non superiore al 2%

ID: 214413788

10/05/2025

(due per cento) rispetto a quello stabilito per gli altri soci, fermo restando il limite massimo stabilito di legge;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato ai sensi dell'art.7 Legge n.59/1992, anche superando il limite massimo della quota o delle azioni che ciascun socio può possedere a norma di legge, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in alternativa alle disposizioni dei precedenti commi c), d), e), f) che la totalità degli avanzi di gestione, fatto salvo quanto indicato dalla lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimo consentito dalle leggi vigenti.

REQUISITI MUTUALISTICI

ART.20 È vietata la distribuzione ai soci dei residui attivi di bilancio, in misura superiore al tasso di interesse consentito dalle vigenti leggi in materia di società cooperative con finalità mutualistiche, ragguagliate alle quote di capitale effettivamente versate.

È parimenti vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori e ai soci finanziatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ART.21 Il patrimonio sociale, ad eccezione del capitale sociale effettivamente versato e rimborsabile nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto, non è mai ripartibile tra i soci. Nel caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale verrà devoluto come indicato al successivo art.35.

ART.22 Le clausole mutualistiche di cui ai tre articoli che precedono sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservate.

RISTORNI

ART.23 In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio,
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci,
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività mutualistica svolta con i soci. Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dell'attività mutualistica svolta con i soci, al quale devono essere rapportate. L'assemblea può deliberare la



ID: 214413788

10/05/2025

distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota.

ORGANI SOCIALI

ART.24 Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- e) il Revisore Contabile, se nominato.

ASSEMBLEA

ART. 25 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove ma sempre in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative fra loro:

- a) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- b) mediante consegna a mano, con rispettiva ricevuta.
- c) con e-mail con notifica di consegna o ricevuta.
- d) mediante lettera con preghiera di conferma.

Le convocazioni alle Assemblee devono essere spedite/eseguite ricorrendone i presupposti di legge, mediante avviso comunicato ai soci che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, e sia presente la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.26 L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) determina il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nell'art. 30 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche. Coloro che desiderano candidarsi a membro del cda dovranno far pervenire apposita domanda all'attenzione del Presidente del CDA durante gli ultimi 61 giorni dell'anno solare precedente l'anno di rinnovo delle cariche sociali. All'interno di detta lettera dovranno essere indicati a pena di esclusione:

- dati anagrafici del candidato,
- residenza e domicilio,
- curriculum vitae del candidato dal quale si possa evincere un rapporto societario o lavorativo pregresso di durata almeno triennale con Cooperativa Minerva,
- motivazioni di sostegno alla candidatura, e dovrà essere allegato alla lettera, a pena di esclusione, un certificato dei carichi pendenti del candidato, nonché di elenco di eventuali sentenze che lo riguardano, passate in giudicato.

Non saranno accettate le domande di candidatura mancanti di almeno uno dei documenti richiesti o avanzate da soci decaduti. Parimenti saranno successivamente escluse le domande dei soci che

ID: 214413788

10/05/2025

incorrono nella decadenza dopo avere consegnato la domanda nel periodo preventivato ma prima della data dell'assemblea dei soci che rinnoverà il CDA.

Sarà inoltre compito del cda valutare la correttezza formale delle candidature pervenute e la rilevanza (passabile di rifiuto della domanda) degli eventuali carichi pendenti o sentenze passate in giudicato del candidato;

c) procede alla nomina del Collegio Sindacale se obbligatorio per legge o per espressa volontà dell'assemblea, procede altresì alla nomina del Presidente del Collegio stesso;

d) determina eventualmente la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci se nominati;

e) conferisce, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico al soggetto deputato al controllo contabile e provvede alla sua revoca, tale incarico deve essere obbligatoriamente conferito e nel caso di nomina del Collegio Sindacale l'incarico può essere conferito al Collegio Sindacale stesso;

f) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

h) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

i) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

j) delibera sulla adozione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale;

k) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

l) delibera l'emissione di strumenti finanziari previsti dalla normativa specifica cooperativa;

m) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, ed eccezionalmente entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta, per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno 1/5 dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri di liquidatori.

La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART.27 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto e delibera liberamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di un quarto dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.



ID: 214413788

10/05/2025

ART.28 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.

ART.29 Hanno diritto al voto nelle assemblee soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. All'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione è permesso a ciascun socio avente diritto al voto di esprimere, palesemente ed in modo verbale, un numero massimo di preferenze tanti quanti sono i membri da nominare del Consiglio di Amministrazione. Ad ogni votante è possibile esprimere al massimo una preferenza per ogni candidato. Non è obbligatorio per i votanti utilizzare il numero massimo di preferenze. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Essendo applicabile il secondo comma dell'art. 2348 del Codice Civile alle azioni dei soci sovventori, a questi compete il diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art.2365 del Codice Civile (assemblea straordinaria). I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto in ogni singola assemblea. In caso di eccedenza di tale limite, si opererà mediante proporzionale riduzione del voto esprimibile in tale assemblea da ogni socio sovventore, voto che potrà quindi essere anche inferiore all'unità. Il socio può farsi rappresentare, nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, nè sindaco, nè dipendente, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART.30 L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio ed il relativo verbale deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione di categoria e le organizzazioni cooperative provinciali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 33, ovvero anche dal successivo articolo 33-bis.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.31 Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 7 Consiglieri.

Non oltre un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere eletto tra i soci sovventori o tra i mandatari di persone giuridiche soci sovventori. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi; l'assemblea all'atto della nomina potrà tuttavia stabilire che il Consiglio di amministrazione duri in carica per uno o per due esercizi. I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili, nei limiti di cui all'art. 2542 del c.c.. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo. In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori i poteri in

ID: 214413788

10/05/2025

materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno il venti per cento dei consiglieri in carica. La convocazione è fatta a mezzo di lettera o da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

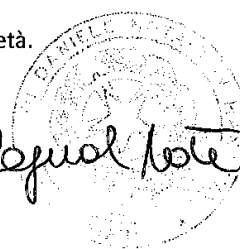
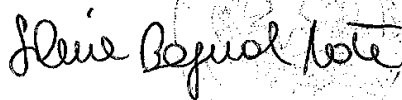
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 33. Quanto disposto dal successivo articolo 33-bis del presente statuto è altresì applicabile anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta; le votazioni sono palesi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi;
- c) redigere il bilancio sociale;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per operare, o servizi inerenti all'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la attività attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci;
- m) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge, o del presente statuto, siano riservati alla assemblea generale;
- o) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti previsti dal presente statuto, nonché in merito alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- p) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società.



ID: 214413788

10/05/2025

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del Codice Civile.

PRESIDENTE

ART.32 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, con speciale procura al personale dirigente, ad impiegati della società, od a terzi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente; dell'assenza o impedimento del Presidente farà prova la firma del Vice-Presidente.

PRINCIPI DISCIPLINANTI RIUNIONI IN AUDIO O VIDEO CONFERENZA

ART.33 Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 33-bis, le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

ART. 33-bis È attribuita all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, così omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

L'assemblea, in tal caso, sarà gestita nel suo complesso (accesso, intervento, voto, richiesta di verbalizzazione) in modalità c.d. "full digital", e sarà oggetto di verbalizzazione differita da parte del Segretario o, nei casi di Legge ovvero ove richiesto su base volontaria, dal solo Notaio.

COLLEGIO SINDACALE

ART.34 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il Presidente è nominato dall'Assemblea. Il loro compenso è determinato dall'Assemblea, all'atto della loro nomina.

ID: 214413783

10/05/2025

ART.35 Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ricorrendo i presupposti di cui all'art 2409-bis del codice civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza – in fonia o in fonia e video – alle condizioni già previste dall'art. 33 del presente statuto.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c..

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

CONTROLLO CONTABILE

ART.36 Se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, con decisione dei soci viene nominata una società di revisione legale dei conti o un revisore iscritti nel registro nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.37 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci. In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi che competono ai soci ai sensi dell'art.19 dello statuto, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro. Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.38 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea, con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.



ID: 214413788

10/05/2025

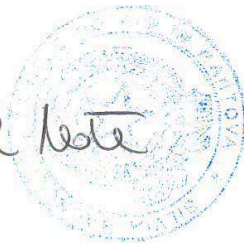
ART.39 Qualsiasi controversia insorta tra i soci e la società o tra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, componenti dell'organo di controllo e liquidatori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi dell'art.34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. La clausola compromissoria è vincolante per gli amministratori, per i componenti dell'organo di controllo e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'art. 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla società.

ART.40 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Il sottoscritto Paolo Rinoldi, nato a SUZZARA (MN) il 24/07/1973 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.

Paolo Rinoldi

Stefano Bignardi



Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.
Mantova, li 19 maggio 2025
Firmato digitalmente: Silvia Bagnoli Notaio